

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CAMPI COMUNALI DI CALCIO DI VIA DON CANINI PER 5 (CINQUE) ANNI

In Albano Sant'Alessandro, l'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno ventitre (23) del mese di luglio

FRA

Il Comune di Albano Sant'Alessandro, con sede legale in Albano Sant'Alessandro, piazza Caduti per la Patria 2, C.F./P.IVA 00684170160, in persona della Responsabile del Servizio "omissis", che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione comunale in forza di decreto sindacale n. 11 del 19 dicembre 2023, domiciliato per la carica nel Comune di Albano Sant'Alessandro, piazza Caduti per la Patria, n.2;

e

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Albano Calcio, con sede in Albano Sant'Alessandro, via Don Canini snc - P.Iva e codice fiscale: 03263640165 -, legalmente rappresentata dal Presidente Sig. **omissis** nella sua qualità di presidente e legale rappresentante

PREMESSO CHE

- Gli impianti sportivi concessi sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, quali l'attività motoria a favore di soggetti diversamente abili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza
- Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle associazioni e delle scuole che svolgono attività sportive definite di pubblico interesse, quali l'attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti
- Nell'ambito delle attività svolte dall'Amministrazione comunale per promuovere la pratica sportiva, con particolare attenzione alle esigenze dei giovani, il Comune di Albano Sant'Alessandro ha realizzato l'impianto sportivo di via Don Canini.
- Per valorizzare la presenza dell'impianto sportivo nell'ambito del territorio comunale e consentirne il migliore utilizzo, si vuole affidare, mediante convenzione, la gestione dello stesso ad associazione sportiva che, sul territorio, promuova la partecipazione dei giovani alle attività sportive svolgendo una significativa attività di volontariato.
- Il Comune di Albano Sant'Alessandro opera anche in considerazione dell'efficacia ed efficienza della gestione degli anni sportivi precedenti.
- con atto di Giunta Comunale n. 67 del 02/07/2024 è stato individuato il soggetto che gestirà i campi di calcio di via Don Canini per i prossimi 5 anni.

Dato atto della conferma della disponibilità del soggetto incaricato di provvedere alla promozione dell'attività sportiva giovanile e, pertanto, alla gestione dell'impianto sportivo.



TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA LA CONVENZIONE IN ESSERE COME SEGUE:

ARTICOLO 1

Il Comune di Albano Sant'Alessandro affida alla "Associazione sportiva dilettantistica Albano Calcio", di seguito definita "Associazione", la gestione dei campi comunali di calcio di via Don Canini, nonché degli spogliatoi, dei servizi e delle attrezzature in dotazione all'impianto, con i vincoli e nei limiti espressamente precisati nei successivi articoli, con l'impegno primario al perseguimento delle finalità indicate in premessa.

Si dà atto che preciso scopo della presente è la promozione dell'attività sportiva dei ragazzi e dei giovani con l'esclusione, comunque, di forme anche velate di professionismo, favorendo modalità di utilizzo gratuito dell'impianto sportivo con particolare riferimento ad occasioni di pratica sportiva di rilevanza sociale in ambito territoriale e cittadino.

Onde assicurare questi obiettivi l'Associazione deve essere iscritta all'albo del volontariato del comune di Albano Sant'Alessandro, avere sede in Albano Sant'Alessandro ovvero un supporto da parte di una associazione con questi requisiti.

ARTICOLO 2

L'Associazione dovrà provvedere:

- per ogni stagione sportiva all'iscrizione ed alla conseguente partecipazione ad almeno 5 categorie diverse di campionati federali giovanili, almeno in ambito provinciale.
- ad agevolare e mettere a disposizione dell'istituzioni scolastiche del territorio la struttura per le eventuali attività studentesche
- all'apertura e chiusura dell'impianto
- a svolgere regolare attività di sorveglianza, custodia e assistenza nelle strutture utilizzate, segnalando ai diretti responsabili eventuali comportamenti errati o danni provocati ai beni su cui procederà a chiedere il relativo risarcimento; il ripristino sarà a carico dell'associazione durante gli orari di utilizzo;
- a mantenere costantemente un comportamento corretto, riguardoso ed irreprensibile nei confronti di tutti gli utenti fruitori dell'impianto, soprattutto se minorenni
- alla pulizia quotidiana di tutti i locali annessi all'impianto sportivo, compresi i servizi igienici e loro regolare disinfestazione ed alla pulizia dei vialetti e cestini porta rifiuti;
- alla corretta manutenzione del campo in erba (sfalci periodici, corretta irrigazione, areazione corretto smaltimento del verde) è fatto divieto l'innaffiamento dalle ore 13 alle 16
- alla pettinatura del manto sintetico e al riordino del campo di gioco;
- alle piccole riparazioni entro il limite di 200 euro;
- a dotarsi di proprio regolamento interno, affigendolo nella struttura sportiva e nelle aree pertinenziali
- tosatura dell'erba e manutenzione ordinaria delle aree limitrofe ai campi di calcio, all'area tribune ed alle palazzine spogliatoio
- pulizia e tenuta in esercizio delle caditorie di smaltimento delle acque meteoriche;

- periodica tinteggiatura di tutti i locali detenuti in uso (specialmente ricorrendone le condizioni igienico-sanitarie)
- manutenzione dell'impianto elettrico per le spese inferiori a € 200,00
- manutenzione dell'impianto voce per le spese inferiori a € 200,00
- ai sensi della legge 116 del 4 agosto 2021 a dotarsi dell'obbligatorio defibrillatore previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche
- a designare almeno una persona che sia in possesso di un attestato BLS-D
- ad attuare e rispettare tutti i protocolli sanitari e non, adempimenti e obblighi, anche derivanti dalle singole Federazioni sportive di riferimento per lo svolgimento dell'attività sportiva
- a garantire le operazioni di sgombero neve nella struttura concessa salvaguardando i fondi in erba naturale ed artificiale dei campi da calcio;
- ad agevolare l'organizzazione di corsi, attività e manifestazioni sportive praticate dalle associazioni di persone con disabilità;

In tutto il periodo di gestione l'associazione si impegna a migliorare e non deteriorare l'impianto avendone cura con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le norme stabilite dal Codice Civile

ARTICOLO 3

L'associazione concessionaria dovrà presentare al Comune di Albano Sant'Alessandro, ai fini della programmazione all'inizio della stagione sportiva (comunque entro il 15 settembre), il calendario di utilizzo (allenamenti compresi) dei campi da calcio.

Tenendo conto delle esigenze prioritarie dell'Associazione, i campi dovranno essere resi disponibili ai soggetti sotto elencati:

- società e associazioni sportive operanti sul territorio per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- gruppi di persone residenti, non costituiti in Società, che intendono svolgere saltuaria attività calcistica.

ARTICOLO 4

L'Associazione si impegna a rispettare e a fare rispettare scrupolosamente:

- le norme e i regolamenti in materia d'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
- a garantire, a sua cura e spesa, la presenza dei servizi e presidi di pronto intervento e di ordine pubblico durante lo svolgimento delle attività sportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico;
- a non subconcedere ad altro soggetto le fasce orarie di utilizzo assegnate, come pure le fasce orarie libere se non con le modalità indicate dal successivo articolo 9;
- a non attivare, all'interno dell'impianto, servizi di bar e ristoro, se non previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale, opportunamente richiesta.

ARTICOLO 5

L'Associazione dovrà provvedere a garantire un minimo di almeno 100 ore annue di utilizzo dell'impianto sportivo, per utilizzi saltuari segnalati dal Comune di Albano Sant'Alessandro sulla scorta delle eventuali richieste pervenute.

Il Comune si riserva, comunque, il diritto di disporre dei propri impianti sportivi per manifestazioni dalla stessa organizzati o per eventi ritenuti di rilevante interesse sportivo e sociale, previo preavviso di almeno 15 giorni all'Associazione e agli eventuali utilizzatori.

L'associazione, in caso di rilevanti eventi, metterà a disposizione propri collaboratori per la migliore riuscita della manifestazione.

ARTICOLO 6

E' vietato :

- l'utilizzo degli impianti per scopi e finalità diversi da quanto stabilito dalla presente convenzione. Sono tuttavia ammesse attività ricreative e di tempo libero che risultino compatibili con gli spazi e le strutture degli impianti e non in contrasto con disposizioni di legge
- l'introduzione ed il parcheggio di ogni veicolo a motore o monopattini elettrici (auto, motorini, moto, etc.)
- fare accedere automezzi all'interno degli spazi concessi, fatti salvi i mezzi per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario alle operazioni;
- installare attrezzature fisse non autorizzate all'interno della struttura
- l'associazione è tenuta ad esercitare la concessione delle strutture sotto la denominazione "Centro Sportivo Comunale" – Albano Sant'Alessandro, via Don Canini. L'eventuale modifica di tale denominazione deve essere effettuata con il preventivo accordo del Comune.

ARTICOLO 7

Qualora una società esterna al territorio di Albano Sant'Alessandro chiedesse l'uso dei campi per la disputa di partite di campionato o allenamenti, l'utilizzo dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione comunale.

Il 50 % di questi introiti extra-ordinaria concorreranno a corrispondente detrazione dal contributo annuale di cui al successivo art.10.

ARTICOLO 8

In considerazione dell'uso dell'impianto destinato principalmente all'attività agonistica e dilettantistica del calcio, a favore della popolazione giovanile locale, della onerosità gestionale dello stesso per le manutenzioni il Comune corrisponderà all'Associazione la somma di Euro 12.000,00 (dodicimila) IVA inclusa per ciascuna stagione sportiva, per la gestione ordinaria dell'impianto. A tale importo sarà eventualmente detratta la quota di cui al precedente articolo 9 (introiti "esterni")

La somma sarà liquidata all'Associazione in due soluzioni

1^ rata € 6.000,00 entro il 30 marzo

2^ rata € 6.000,00 entro il 28 febbraio dell'anno successivo su presentazione al Comune di regolare richiesta, previa verifica delle prestazioni svolte da parte del Responsabile del Servizio.

Per il solo anno 2024, in virtù dell'assegnazione semestrale, verrà erogata solamente la 2^a rata.

L'importo erogato a titolo di manutenzione, a partire dal secondo anno di gestione, sarà modificato in aumento o diminuzione secondo le variazioni ISTAT.

L'Associazione presenterà a fine gestione apposita relazione illustrativa delle attività svolte, completa di idoneo documento contabile che attesti il bilancio dell'Associazione, rispetto all'attività svolta.

Il contributo suddetto potrà essere decurtato nella misura massima del 50%, (in misura proporzionale all'inadempienza stabilita dall'Amministrazione Comunale) nel caso in cui l'associazione non abbia espletato, nell'anno di riferimento, attività sportiva a livello giovanile, mediante iscrizione ed alla conseguente partecipazione ad almeno 5 categorie diverse di campionati federali giovanili, almeno in ambito provinciale.

ARTICOLO 9

Sono a carico dell'Associazione le spese relative alle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Per le utenze attualmente "indivisibili" (acqua, riscaldamento palazzina spogliatoi campo in erba) l'Associazione procederà ad un rimborso forfettario annuo quantificato in euro 1.500,00 (millecinquecento).

L'associazione si fa carico dell'uso rispettoso degli ambienti e particolarmente all'uso parsimonioso delle risorse energetiche.

Sono a carico del Comune di Albano Sant'Alessandro le spese per la manutenzione ordinaria (per spese che superano i 200 euro) e straordinaria dell'impianto.

L'associazione ha l'onere di consegnare alla Amministrazione Comunale n. 1 copia di tutte le chiavi di accesso agli impianti ed alle strutture (corredata delle relative targhette identificative), che sarà custodita presso il settore Lavori Pubblici del Comune, al fine di consentirvi l'ingresso nei casi di emergenza e per necessità di intervento.

ARTICOLO 10

E' consentito all'associazione l'utilizzo di pubblicità all'interno del centro sportivo, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe tributarie.

Gli introiti della pubblicità spettano all'associazione che si farà carico dell'eventuale pagamento del canone pubblicitario.

I contratti di pubblicità che coinvolgano a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.

È facoltà del Comune di poter procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo delle suddette disposizioni.

L'associazione concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione comunale per l'affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa.



ARTICOLO 11

Nel corso della convenzione il comune potrà procedere a lavori di sistemazione, completamento e/o ampliamento degli impianti nella struttura .

L'associazione può effettuare lavori di sistemazione, completamento e/o ampliamento della struttura esclusivamente previa autorizzazione del Comune .

ARTICOLO 12

Funzionari comunali, o comunque persone incaricate dall'Amministrazione comunale, potranno accedere al bene concesso in qualunque momento per verificare il corretto uso dello stesso.

In caso di atti vandalici, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria strumentali alla rimessa in ripristino dei luoghi e delle strutture sono a carico dell'associazione , la quale dovrà provvedervi nel più breve tempo possibile.

In caso di atti vandalici occorsi fuori dagli orari di apertura e di obbligo di sorveglianza del concessionario, gli interventi di rimessa in ripristino rimangono in carico al concedente

ARTICOLO 13

L'Associazione esonera espressamente il Comune di Albano Sant'Alessandro dai rischi derivanti dall'utilizzo diretto dell'impianto da parte della stessa, nonché dai rischi derivanti dalle attività svolte da terzi.

L'Associazione assume l'obbligo di provvedere con massimali adeguati (almeno 5.000.000,00 per unico sinistro) all'Assicurazione di Responsabilità Civile per tutte le attività esercitate nell'immobile oggetto della presente convenzione, restando inteso che il Comune di Albano Sant'Alessandro è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per l'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al competente Servizio Affari Generali del Comune di Albano Sant'Alessandro, prima dell'avvio della concessione.

ARTICOLO 14

La presente convenzione avrà durata per 5 anni con scadenza il 30 giugno 2029.

ARTICOLO 15

La presente convenzione potrà essere revocata dal Comune di Albano Sant'Alessandro in qualsiasi momento per mancato rispetto anche di una sola delle condizioni precisate nel presente atto ed inoltre per il verificarsi di fatti o situazioni tali da rendere inopportuno, a giudizio insindacabile della stessa, il proseguimento del rapporto.

ARTICOLO 16

Alla cessazione del rapporto, l'impianto sportivo, complessivamente inteso come campo di calcio e servizi annessi, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

ARTICOLO 17

Per quanto non specificatamente contemplato nel presente atto, si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Per qualsiasi eventuale vertenza giudiziaria inerente la presente Convenzione è competente il Foro di Bergamo.

ARTICOLO 18

La presente scrittura privata, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 – secondo comma – del D.P.R. 26/10/1972, nr.64. Tutte le spese relative al presente atto, sua registrazione e copie, imposte e tasse di qualsiasi natura presenti e future sono a completo carico della Associazione concessionaria.

ARTICOLO 19

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie. Il Concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni eventualmente impartite dall'Amministrazione in materia

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio

omissis

IL PRESIDENTE

Associazione Sportiva

omissis

ASD ALBANO CALCIO



1000

1000

1000